Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	**Sentenza n. 90 del 20/02/2023 – 09/05/2023** **Udienza pubblica del 08/02/2023**
Massima n. 1:	**Titolo** Edilizia e urbanistica – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana - Titoli edilizi - Interventi di attività di edilizia libera - Eliminazione di barriere architettoniche, compresa la realizzazione di ascensori esterni se realizzati su aree private non prospicienti vie e piazze pubbliche - Eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria – Illegittimità costituzionale parziale. **Testo** È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 4 della legge della Regione Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 1, lett. b), della legge della Regione Siciliana n. 16 del 2016, limitatamente alle parole «compresa la realizzazione di ascensori esterni se realizzati su aree private non prospicienti vie e piazze pubbliche». La disposizione impugnata dal Governo consente l'esecuzione senza titolo abilitativo degli interventi indicati, in violazione di quanto consentito dall'art. 6, comma 6, t.u. edilizia, che considera sì interventi di attività edilizia libera quelli volti ad eliminare le barriere architettoniche, ma sempre che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di altri manufatti in grado di alterare la sagoma dell'edificio.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio:** Art. 4 della legge della Regione Siciliana 06/08/2021 n. 23. **Parametri costituzionali:** Art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana. **Altri parametri e norme interposte:** Art. 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n.380 (Testo Unico dell'Edilizia).

Avv. Giovanni Bologna
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
Tel. 091 7074806 – email: avvocatogenerale@regione.sicilia.it

Massima n. 2:	**Titolo** Edilizia e urbanistica – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana - Titoli edilizi - Interventi di attività di edilizia libera - Realizzazione di strade interpoderali - Realizzazione di opere murarie di recinzione con altezza massima di m. 1,50 - Realizzazione di opere interrate di smaltimento reflui provenienti da singoli immobili destinati a strutture ed attività turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale - Realizzazione di piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra di dimensioni non superiori al 20% del volume dell'edificio - Eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale – Illegittimità costituzionale parziale. **Testo** È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello Statuto, l'art. 4, della legge della Regione Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 1, lett. h), l), m), p), s) e af), della legge della Regione Siciliana n. 16 del 2016, che rispettivamente: consente la realizzazione senza titolo abilitativo di strade poderali; considera attività edilizia libera il risanamento e la sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture murarie; consente siano realizzate senza alcun titolo abilitativo le cisterne e le opere connesse interrate, ivi compresi i vasconi in terra battuta per usi irrigui; consente siano realizzate senza titolo abilitativo le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza massima di 1,50 metri; considera attività edilizia libera la realizzazione di opere interrate per lo smaltimento reflui provenienti da immobili destinati a civile abitazione compresa l'installazione di fosse tipo Imhoff o a tenuta, sistemi di fitodepurazione, per immobili privi di fognatura dinamica comunale; considera attività edilizia libera la realizzazione di piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra di dimensioni non superiori al 20% del volume dell'edificio e appoggiate su battuti cementizi non strutturali. Le disposizioni impugnate dal Governo permettono una serie di interventi di trasformazione del territorio, anche di non poco momento, che non sono logicamente assimilabili ad alcuno degli interventi edilizi dei quali l'art. 6 t.u. edilizia consente la realizzazione senza alcun titolo abilitativo, concretizzandosi dunque in un'ipotesi integralmente nuova di attività edilizia libera.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio:** Art. 4 della legge della Regione Siciliana 06/08/2021 n. 23. **Parametri costituzionali:** Art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana. **Altri parametri e norme interposte:** Art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380.

Massima n.3	**Titolo** Edilizia e urbanistica – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana - Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) - Realizzazione di strade poderali - Risanamento e sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture murarie - Realizzazione di cisterne e delle opere connesse interrate, ivi compresi i vasconi in terra battuta per usi irrigui - Realizzazione di opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza massima di 2 metri - Realizzazione di opere interrate per lo smaltimento reflui provenienti da immobili destinati a civile abitazione compresa l'installazione di fosse tipo Imhoff o a tenuta, sistemi di fitodepurazione, per immobili privi di fognatura dinamica comunale - Realizzazione di piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra di dimensioni non superiori al 20% del volume dell'edificio e appoggiate su battuti cementizi non strutturali - Eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale – Illegittimità costituzionale parziale. **Testo** È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 4 della legge regionale Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 2, lett.),) ed g h l), della legge regionale Siciliana n. 16 del 2016, che rispettivamente: sottopone al regime giuridico della CILA la realizzazione di strade interpoderali; prescrive che, previa CILA, si può procedere alla nuova realizzazione di opere murarie di recinzione con altezza massima di m. 2,00, mentre quelle di altezza superiore sono sottoposte al regime giuridico della SCIA; considera attività edilizia libera, purché preceduta da CILA, la realizzazione di opere interrate di smaltimento reflui provenienti da singoli immobili destinati a strutture ed attività diverse dalla residenza, che abbiano funzione turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale. La disposizione impugnata dal Governo determina, in tutti i casi indicati, una trasformazione urbanistica del territorio non riconducibile a interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro o risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia quali sono quelli di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d), t.u. edilizia; la realizzazione di strade, in particolare, deve considerarsi intervento di nuova costruzione, mentre la realizzazione di opere interrate è riconducibile all'ipotesi della costruzione di manufatti edilizi interrati di cui all'art. 3, comma 1, lett. e.1), t.u. edilizia: in entrambi i casi il legislatore statale richiede il permesso di costruire ex art. 6 t.u. Edilizia.
	Atti oggetto del giudizio Art. 4 della legge della Regione Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 2, lett.),) ed g h l), della legge della Regione Siciliana n. 16 del 2016. **Parametri costituzionali** Art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana.

Avv. Giovanni Bologna
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
Tel. 091 7074806 – email: avvocatogenerale@regione.sicilia.it

	Altri parametri e norme interposte Art 3, comma 1 lettere b), c), e d), del decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380.
Massima n.4	**Titolo** Edilizia e urbanistica – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana - Titoli edilizi - Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) - Ricostruzione e nuova costruzione di muri a secco con altezza compresa tra m. 1,50 e m. 1,70 - Eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale parziale. **Testo** È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 4 della legge della Regione Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 1, lett.), della legge regionale Siciliana n. 16 del 2016, limitatamente alle parole «ricostruzione e» nonché «e di nuova costruzione». La disposizione impugnata dal Governo dispone che possono essere liberamente realizzate, purché precedute da CILA, le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza compresa tra m. 1,50 e m. 1,70. Esse debbono considerarsi interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), t.u. edilizia, che in quanto tali rientrano nel regime della SCIA, ex art. 22, comma 1, lett. c), t.u. edilizia, con esclusione della possibilità che siano logicamente assimilabili alla normativa statale, concretizzandosi invece in ipotesi integralmente nuove di attività edilizia sottoposta a CILA.
	Atti oggetto del giudizio Art. 4 della legge della Regione siciliana 06 agosto 2021, n. 23. **Parametri costituzionali** Art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana. **Altri parametri e norme interposte** Art. 3, comma 1, lett. d) del decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380.
Massima n.5	**Titolo** Edilizia e urbanistica – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Titoli edilizi - Interventi di edilizia libera o subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) - Prevalenza delle varie previsioni sugli strumenti urbanistici e sui regolamenti edilizi vigenti - Eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale parziale.

	Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 4 della legge della Regione Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 7, della legge regionale Siciliana n. 16 del 2016, ai sensi del quale le disposizioni ivi indicate prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi vigenti, i quali, ove in contrasto, vi si conformano. La disposizione impugnata dal Governo prevede che le statuizioni legislative prevalgano sugli strumenti urbanistici, impedendo a questi ultimi di svolgere la funzione di compiere una valutazione che tenga nella debita considerazione lo specifico contesto territoriale, eventualmente optando per una disciplina edilizia anche più restrittiva rispetto alle scelte del legislatore, e capovolgendo il criterio di prevalenza della pianificazione urbanistica sugli interventi individuali. In tal modo, essa contrasta con gli artt. 6, comma 1, e 6-bis, comma 1, t.u. edilizia, che subordinano l'attività edilizia, sia essa libera o soggetta a CILA, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
	Atti oggetto del giudizio Art. 4 della legge della Regione siciliana 06/08/2021 n. 23. **Parametri costituzionali** Art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana. **Altri parametri e norme interposte** Art. 6, co. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380.
Massima n.6	**Titolo** Edilizia e urbanistica – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana - Previsione di possibile recupero di sottotetti e locali interrati che hanno ottenuto il titolo in sanatoria, in deroga alle norme vigenti - Necessario rispetto sia della normativa sugli standard urbanistici che del codice dei beni culturali norme della Regione Siciliana - Illegittimità costituzionale parziale. **Testo** E' dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 6 della legge regionale Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 5, comma 1, lett. d, numero 4, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, limitatamente alle parole «in deroga alle norme vigenti e comunque». La disposizione impugnata dal Governo rende possibile effettuare interventi edilizi di recupero volumetrico a fini abitativi anche in deroga alla normativa vigente. Occorre ricordare che le leggi regionali che consentono interventi di recupero edilizi anche se finalizzate ad interessi ambientali apprezzabili, quali la riduzione del consumo di suolo e l'efficientamento energetico, devono però prevedere il rispetto tanto della normativa sugli standard urbanistici, quanto del codice dei beni culturali.

	Atti oggetto del giudizio Art. 6 della legge della Regione Siciliana 06 agosto 2021 n. 23. **Parametri costituzionali** Art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana.
Massima n.7	**Titolo** Edilizia e urbanistica – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana - Interventi subordinati al permesso di costruire - Possibile recupero di sottotetti e locali interrati che hanno ottenuto il titolo in sanatoria, fatte salve le deroghe precedentemente previste - Eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale parziale. **Testo** È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 6 della legge della Regione Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 5, comma 1, lett. , n. 6, della legge regionale Siciliana n. 16 del 2016, limitatamente alle parole «, fatte salve le deroghe di cui ai punti precedenti». La disposizione impugnata dal Governo rende possibile effettuare interventi edilizi di recupero volumetrico a fini abitativi, anche in deroga alla normativa vigente.
	Atti oggetto del giudizio Art. 6 della legge della Regione Siciliana 06 agosto 2021 n. 23. **Parametri costituzionali** Art. 14 dello Statuto della regione Siciliana.
Massima n.8	**Titolo** Edilizia e urbanistica – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Interventi subordinati alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Interventi di demolizioni e ricostruzioni o di ripristino effettuati su beni vincolati o situati in aree vincolate - Eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale parziale. **Testo** È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 10 della legge della Regione Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 10, comma 10, della legge regionale Siciliana n. 16 del 2016, che prevede che gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati, sottoposti a vincolo ex cod. beni culturali, possano essere realizzati nel solo rispetto della volumetria esistente e previa SCIA. La

	disposizione impugnata dal Governo contrasta con l'art. 3, comma 1, lett. d), t.u. edilizia, ultimo periodo, che assoggetta gli interventi indicati al permesso di costruire.
	Atti oggetto del giudizio Art. 10 della legge della Regione siciliana 06/08/2021 n. 23. **Parametri costituzionali** Art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana. **Altri parametri e norme interposte** Art.3, comma 1, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380.
Massima n.9	**Titolo** Edilizia e urbanistica – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana - Titoli edilizi - Compatibilità paesaggistica delle costruzioni realizzate in zone sottoposte a vincolo - Regolarizzazione di autorizzazioni edilizie in assenza di autorizzazione paesaggistica (c.d. autorizzazione paesaggistica postuma) - Estensione temporale del regime transitorio previsto dalla disciplina statale - Eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale. **Testo** È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 20, comma 1, lett. b), della legge della Regione Siciliana n. 23 del 2021, che consente di applicare il regime transitorio di cui all'art. 182, comma 3-bis, cod. beni culturali - secondo cui è possibile ottenere l'autorizzazione paesaggistica c.d. postuma purché la relativa domanda sia stata presentata prima del 30 aprile 2004 - anche a casi ulteriori e diversi. La disposizione impugnata dal Governo consente di ottenere la sanatoria paesaggistica ex post in ipotesi diverse da quelle, ristrettissime e tassative, di cui agli artt. 146 e 167 cod. beni culturali.
	Atti oggetto del giudizio Art. 20, comma 1, lett. b) della legge della Regione siciliana 06 agosto 2021 n. 23. **Parametri costituzionali** Art. 14 dello Statuto Speciale della Regione Siciliana**.** **Altri parametri e norme interposte** Artt. 146 e 147 del decreto legislativo 22/01/2004 n. 42.

Massima n.10	**Titolo** Edilizia e urbanistica – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana - Titoli edilizi - Estensione del regime transitorio previsto dal cod. beni culturali - Effetti - Compatibilità paesaggistica delle costruzioni realizzate in zone sottoposte a vincolo e regolarizzazione di autorizzazioni edilizie in assenza di autorizzazione paesaggistica - Interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti e per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente (c.d. piano casa siciliano) - Possibilità, a seguito di novella legislativa, di eseguire gli interventi anche su immobili che abbiano usufruito di condono edilizio - Eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale – Illegittimità costituzionale. **Testo** È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 37, comma 1, lett. a) e d), della legge regionale Siciliana n. 23 del 2021, che consente la realizzazione di interventi d edilizi anche su immobili che hanno usufruito del condono edilizio. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con l'intesa tra Stato e Regioni del 1° aprile 2009, per mezzo della quale si è adottato il c.d. piano casa, il quale non può riferirsi a edifici abusivi ovvero ubicati nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta, visto anche che la nozione di titolo abilitativo edilizio in sanatoria deve interpretarsi, in coerenza con la terminologia adoperata dal legislatore e con la ratio della normativa in esame, in senso restrittivo e, quindi, differente dal condono. Il legislatore siciliano ha dunque violato una norma fondamentale di riforma economico-sociale idonea a vincolare la sua potestà legislativa primaria.
	Atti oggetto del giudizio Art. 37 co. 1 lett. a) e d), della legge della Regione Siciliana 06/08/2021 n. 23. **Parametri costituzionali** Art. 14 dello Statuto Speciale della Regione Siciliana.
Massima n.11	**Titolo** Edilizia e urbanistica – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana - Proroghe di una disciplina eccezionale e transitoria (piano casa) - Violazione dell'interesse all'ordinato sviluppo edilizio, proprio della pianificazione urbanistica, in danno del territorio, primariamente nel suo aspetto paesaggistico e ambientale – abrogazione del termine perentorio per la presentazione delle istanze relativa a interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti – Illegittimità costituzionale. **Testo** E' dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art.37, comma 1, lett. c, numero 1, della legge della Regione Siciliana n.

	23 del 2021, che, novellando la previsione precedente, fa venir meno il limite di 48 mesi per la presentazione delle istanze relative agli interventi edilizi da compiere in base al piano casa siciliano, snaturandone così la finalità originaria, di consentire interventi straordinari su edifici abitativi per un periodo temporalmente limitato, in violazione dei princìpi della pianificazione urbanistica e della temporaneità del piano casa. Reiterate proroghe di una disciplina eccezionale e transitoria, volta ad apportare deroghe alla pianificazione urbanistica al fine di consentire interventi edilizi di carattere straordinario, possono compromettere l'imprescindibile visione di sintesi, necessaria a ricondurre ad un assetto coerente i molteplici interessi che afferiscono al governo del territorio ed intersecano allo stesso tempo l'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Rendere stabile, o comunque protrarre a lungo nel tempo, una disciplina quale quella del c.d. piano casa, nata come transitoria, ha infatti come ineluttabile conseguenza quella di consentire reiterati e rilevanti incrementi volumetrici del patrimonio edilizio esistente, isolatamente considerati e svincolati da una organica disciplina del governo del territorio, di autorizzare interventi parcellizzati, svincolati da una coerente e stabile cornice normativa di riferimento, di trascurare l'interesse all'ordinato sviluppo edilizio, proprio della pianificazione urbanistica, e così di danneggiare il territorio in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale.
	Atti oggetto del giudizio Art. 37 co. 1 lett. c), n. 1), della legge della Regione Siciliana 06/08/2021 n. 23. **Parametri costituzionali** Art. 14 dello Statuto Speciale per la Regione Siciliana.
Massima n.12	**Titolo** Edilizia e urbanistica – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana - Titoli edilizi - Realizzazione di piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra di dimensioni non superiori al 20% del volume dell'edificio e con volumetria non superiore a 90 mc - Eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale. **Testo** È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 1, comma 1, lett. h), della legge della Regione Siciliana n. 2 del 2022, che sostituendo la lett. af), dell'art. 3, comma 1, della legge regionale Siciliana n. 16 del 2016, consente, senza titolo abilitativo, la collocazione di piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra, realizzate con materiali amovibili, di dimensioni non superiori al 20% del volume dell'edificio e comunque di volumetria non superiore a 90 mc. Anche con la nuova formulazione possono essere liberamente realizzate piscine di dimensioni tutt'altro che modeste, il cui dato dimensionale e l'impatto visivo hanno potenzialmente una significativa

	incidenza sull'assetto dei luoghi, cosicché va escluso che piscine siffatte siano logicamente assimilabili ad alcuno degli interventi edilizi dei quali l'art. 6 t.u. edilizia consente la realizzazione senza alcun titolo abilitativo, concretizzandosi dunque in un'ipotesi integralmente nuova di attività edilizia libera.
	Atti oggetto del giudizio Art. 1 co. 1 lett. h), della legge della Regione Siciliana 18/03/2022 n. 2. **Parametri costituzionali** Art. 14 dello Statuto Speciale per la Regione Siciliana.
Massima n.13	**Titolo** Edilizia e urbanistica – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana - Titoli edilizi - Interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti e per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente (c.d. piano casa siciliano) - Proroga al 30 giugno 2023 del termine perentorio per la presentazione delle istanze – Eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale. **Testo** È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 8, comma 1, lett. b), della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022, che, novellando la previsione precedente, fissa al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione delle istanze relative agli interventi edilizi da compiere in base al piano casa. La disposizione impugnata dal Governo ha l'effetto di consentire, a distanza di molti anni dall'adozione a livello nazionale e a livello regionale del piano casa, la presentazione di istanze per la realizzazione di interventi edilizi eccezionalmente consentiti in base a detto piano.
	Atti oggetto del giudizio Art. 8 co. 1 lett. b), della legge della Regione Siciliana 18/03/2022 n. 2. **Parametri costituzionali** Art. 14 dello Statuto Speciale per la Regione Siciliana.
Massima n.14	**Titolo** Edilizia e urbanistica – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana - Titoli edilizi - Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) - Individuazione degli interventi - Realizzazione di sistemi per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, fatte salve le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio - Realizzazione di strade interpoderali - Lamentata eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di

	riforma economico-sociale, nonché irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. **Testo** Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 14 dello statuto e agli artt. 3, 9, 97 e 117, primo e secondo comma, lett. m) e s), della Costituzione, dell'art. 1, comma 1, lett. d), e), g), e comma 2, lett. c) ed e), della legge della Regione Siciliana n. 2 del 2022. Tutte le disposizioni indicate sono argomentate esclusivamente per relationem ad altro ricorso; quanto agli impugnati comma 1, lett. e) e d), e comma 2, lett. c), le censure sono anche oscure, in quanto rivolte verso una disposizione che, abrogando parte della portata normativa di altra disposizione impugnata, è volta a soddisfare, pur solo parzialmente, le pretese avanzate dal ricorrente.
	Atti oggetto del giudizio Art. 1 co. 1 lettere d), e), e g), della legge della Regione siciliana 18/03/2022 n. 2 Art. 1 co. 2, lettere c) ed e), della legge della Regione siciliana 18/03/2022 n. 2. **Parametri costituzionali** Art. 3, 9, 97, 117, comma 1, comma 2, lett. m), ed s), della Costituzione; Articolo 14 dello Statuto Speciale per la Regione Siciliana.
Massima n.15	**Titolo** Edilizia e urbanistica – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana - Titoli edilizi - Perizia giurata per le procedure di condono edilizio - Efficacia - Equivalenza di titolo abilitativo laddove decorrano 90 giorni dalla data di suo deposito senza che sia stato emesso provvedimento con il quale viene assentito o negato il condono - Lamentata eccedenza dalla competenza statutaria e violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e di beni culturali e in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e in materia di ordinamento penale - Tardività dell'impugnazione - Inammissibilità delle questioni. **Testo** Sono dichiarate inammissibili, per essere state proposte oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 127, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 14 dello Statuto ed agli artt. 3, 9, 97 e 117, primo e secondo comma, lett. l), m) ed s), della Costituzione, dell'art. 22 della legge della Regione Siciliana n. 23 del 2021. La disposizione regionale impugnata aggiunge un nuovo periodo all'art. 28, comma 3, della legge regionale Siciliana n. 16 del 2016, nel testo vigente antecedente alla sostituzione per opera della legge regionale Siciliana n. 2 del

	2022; le censure del ricorrente, tuttavia, si appuntano pressoché integralmente sul precedente periodo dell'art. 28, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, e sono dunque rivolte a una norma già vigente nell'ordinamento regionale, con la conseguenza che sono tardive.
	Atti oggetto del giudizio Art. 22 della legge della Regione Siciliana 06/08/2021 n. 23. **Parametri costituzionali** Art. 3, 9, 97, 117, comma 1 e comma 2, lettere l), m), ed s), ed art. 127 della Costituzione; Art. 14 dello Statuto Speciale per la Regione Siciliana.
Massima n.16	**Titolo** Edilizia e urbanistica – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana - Titoli edilizi - Interventi edilizi realizzabili sulla base del piano casa siciliano - Novella alla disciplina dell'ambito oggettivo di applicazione - Lamentata eccedenza dalla competenza statutaria e violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e in materia di ordinamento penale - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. **Testo** Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo, in riferimento all'art. 14 dello statuto e agli artt. 3, 9, 97 e 117, primo e secondo comma, lett. s), della Costituzione, dell'art. 8, comma 1, lett.) e), della legge regionale Siciliana n. 2 del 2022, che disciplinano l'ambito oggettivo di applicazione del piano casa siciliano. Le censure avverso l'art. 8, comma 1, lett. a), sono motivate esclusivamente per relationem ad altro ricorso, mentre quelle rivolte all'art. 8, comma 1, lett. d), sono motivate in modo oscuro: il rinvio interno ad altra parte del ricorso reca, infatti, tutt'altro contenuto normativo, sicché gli argomenti ivi utilizzati non possono considerarsi sufficienti a sostenere anche le censure rivolte ad altra disposizione.
	Atti oggetto del giudizio Art. 8 co. 1 lett. a), e d), della legge della Regione Siciliana 18/03/2022 n. 2. **Parametri costituzionali** Art. 3, 9, 97, 117, co. 1 e co.2, lett. s), della Costituzione; Art. 14 dello Statuto Speciale per la Regione Siciliana.

Massima n.17	**Titolo** Edilizia e urbanistica – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana - Titoli edilizi - Interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti e per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente (c.d. piano casa siciliano) - Abrogazione della possibilità, entro un termine perentorio, dei comuni di escludere dal piano casa immobili o zone del proprio territorio o di imporre limitazioni e modalità applicative - Lamentata eccedenza dalla competenza statutaria e violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e in materia di ordinamento penale - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. **Testo** Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 14 dello statuto e agli artt. 3, 5, 9, 97, 114, secondo comma, 117, primo, secondo, lett.) e), e sesto comma, e 118 della Costituzione, dell'art. 37, comma 1, lett. c), n. 2), della legge della Regione Siciliana n. 23 del 2021, che ha abrogato l'art. 6, comma 4, della legge della Regione Siciliana n. 6 del 2010, il quale disponeva che i comuni, entro un termine perentorio di centoventi giorni, potessero escludere o limitare l'applicabilità del piano casa siciliano ad immobili o zone del proprio territorio o imporre limitazioni e modalità applicative. L'abrogato art. 6, comma 4, aveva una operatività temporalmente limitata, per cui, al momento dell'avvenuta abrogazione, i Comuni non potevano più farne applicazione; ciò considerato, il ricorrente avrebbe dovuto adeguatamente motivare circa le ragioni per cui l'abrogazione dispostane con la norma impugnata determinerebbe la lesione dei numerosi parametri evocati.
	Atti oggetto del giudizio Art. 37 co. 1 lett. c), n. 2), della legge della Regione Siciliana 06/08/2021 n. 23. **Parametri costituzionali** Art. 3, 5, 9, 97, 114,co. 2, art. 117 co. 1, co. 2, lett. s), e p), co. 6, e art. 118 della Costituzione; Art. 14 dello Statuto Speciale per la Regione Siciliana.
Massima n.18	**Titolo** Edilizia e urbanistica – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana - Titoli edilizi - Interventi di attività di edilizia libera - Installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ad esclusione della zona ZTO A - Lamentata eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei termini di cui in motivazione.

	Testo Sono dichiarate non fondate, nei termini di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lett.) e), m l, della Costituzione e all'art. 14 dello statuto, dell'art. 4 della legge della Regione Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 1, lett. aa), della legge regionale Siciliana n. 16 del 2016, che considera attività edilizia libera l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ad esclusione della zona ZTO A, sia per i casi contemplati dall'art. 1122 cod. civ., sia quando gli stessi contribuiscono alla formazione delle comunità energetiche. La disposizione regionale ben può essere interpretata nel senso che i soli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili realizzabili senza titolo abilitativo sono i pannelli solari e fotovoltaici, in linea con quanto previsto dalla normativa statale.
	Atti oggetto del giudizio Art. 4, della legge della Regione Siciliana 06/08/2021 n. 23. **Parametri costituzionali** Artt. 3, 9, 97, 117 co. 2 lett. l) ed m); Art. 14 dello Statuto Speciale per la Regione Siciliana.
Massima 19:	**Titolo** Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) - Ripristino di muri a secco con altezza compresa tra m. 1,50 e m. 1,70 - Lamentata eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, nonché irragionevolezza e lamentata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. **Testo** Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2021, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica), nella parte in cui, introducendo l'art. 3, comma 1, lettera *i*), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16, sottopone al regime giuridico della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) il ripristino di muri a secco con altezza compresa tra m. 1,50 e m. 1,70, promosse in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettere *m*) ed *l*), della Costituzione e all'art. 14 dello statuto speciale della Regione. Tali interventi sono sussumibili in quelli di restauro o risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma 1, lett. *c*), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in quanto rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, che la disciplina statale sottopone al regime giuridico

	della CILA. La norma impugnata deve considerarsi, pertanto, esemplificativa di quanto stabilito dal legislatore statale, con la conseguenza che non è fondata la questione promossa in riferimento all'art. 14 dello statuto speciale. La circostanza che essa sia coerente e logico sviluppo della normativa statale, in materia peraltro cui lo statuto speciale affida al legislatore siciliano potestà legislativa esclusiva, rende del pari non fondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettere *m*) ed *l*), della Costituzione.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** Art. 4 della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2021, n. 23. **Parametri costituzionali** Artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettere *m*) ed *l*), della Costituzione; Art. 14, dello statuto speciale della Regione Siciliana. **Altri parametri e norme interposte** Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Massima 20:	**Titolo** Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) - Realizzazione di sistemi per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, in relazione alle linee guida impartite dal competente Assessore regionale Ricorso del Governo - Lamentata eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, nonché irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. **Testo** Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2021, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica), nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 2, lettera p), della legge della Regione Siciliana n. 16 del 2016, promosse in riferimento agli artt. 9, della Costituzione e 14 dello statuto speciale della Regione. La norma impugnata introduce l'art. 3, comma 2, lett. *p*), della legge della Regione Siciliana n. 16 del 2016. Il precedente comma 1, richiamato dal comma 2 impugnato, a seguito di novella espressamente stabilisce che gli interventi edilizi ivi previsti debbono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, con una chiara e inequivoca esplicitazione del necessario rispetto della normativa posta a tutela del paesaggio, espressiva di norme fondamentali di riforma economico-sociale.

	Non vi è, dunque, alcun abbassamento del livello di tutela del paesaggio in deroga alla normativa paesaggistica statale.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** Art. 4, della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2021, n. 23. **Parametri costituzionali** Art. 9, della Costituzione; Art. 14, dello statuto speciale della Regione.
Massima 21:	**Titolo** Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Interventi subordinati al permesso di costruire - Possibile recupero di sottotetti e locali interrati che hanno ottenuto il titolo in sanatoria - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e dei principi fondamentali in materia di governo del territorio e di quelli convenzionali a tutela del paesaggio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. **Testo** Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2021, n. 23, nella parte in cui introduce l'art. 5, lettera d), numeri 1), 4), 5) e 6), della legge della Regione Siciliana n. 16 del 2016, promosse in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione e all'art. 14 dello statuto speciale. La norma impugnata consente il recupero di locali a fini abitativi agli immobili che hanno ottenuto il titolo attraverso sanatorie edilizie. Tali edifici non possono considerarsi abusivi, in quanto secondo la normativa statale sul piano casa, il divieto di beneficiare delle premialità volumetriche con riguardo agli immobili abusivi non opera quando sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, con cui si regolarizzano le opere edificate in difetto di (o in difformità dal) titolo edilizio, quando queste ultime sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'immobile sia al momento della presentazione della domanda.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** Art. 6 della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2021, n. 23. **Parametri costituzionali** Artt. 3, 9, 97 e 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione; Art. 14 dello statuto speciale della Regione Siciliana.
Massima 22:	**Titolo** Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Interventi subordinati al permesso di

	costruire - Possibile recupero di sottotetti e locali interrati che hanno ottenuto il titolo in sanatoria, purché esistenti all'entrata in vigore della novella - Lamentata eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, nonché irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e dei principi fondamentali in materia di governo del territorio e di quelli convenzionali a tutela del paesaggio - Non fondatezza delle questioni. **Testo** Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Siciliana 18 marzo 2022, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia), promosse in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, primo comma, della Costituzione e all'art. 14 dello statuto speciale della Regione. Con la disposizione impugnata, che modifica l'art. 5, comma 1, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16, come novellato dall'art. 6 della legge della Regione Siciliana n. 23 del 2021, già oggetto d'impugnazione, il legislatore regionale ha espressamente previsto che il permesso di costruire, volto al recupero volumetrico a fini abitativi, può essere ottenuto solo se riguarda non qualsivoglia immobile, ma un immobile già esistente alla data di entrata in vigore della legge della Regione Siciliana n. 16 del 2016. Le questioni di legittimità costituzionale promosse non sono, dunque, fondate in quanto la norma regionale non consente il recupero volumetrico a fini abitativi di immobili abusivi oggetto di sanatoria senza alcun limite temporale, in linea, quindi, con la normativa vigente di cui all'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, nonché al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** Art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Siciliana 18 marzo 2022, n. 2. **Parametri costituzionali** Artt. 3, 9, 97 e 117, primo comma, della Costituzione; Art. 14, dello statuto della Regione Siciliana. **Altri parametri e norme interposte** Art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150; Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Massima n.23	**Titolo** Edilizia e urbanistica – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana - Titoli edilizi - Disposizioni transitorie finalizzate al contrasto dell'emergenza da COVID-19 - Disapplicazione, per un biennio

	decorrente dalla data di entrata in vigore della legge della Regione Siciliana n. 23 del 2021, del limite di 50 metri quadrati per la chiusura di spazi interni che costituiscano pertinenze di unità immobiliari in cui sono legittimamente insediate attività di ristorazione - Previsione di un termine per la rimozione delle opere, decorso il biennio - Omessa previsione - Lamentata irragionevolezza - Ius superveniens modificativo della norma impugnata, medio tempore applicata in modo non lesivo dei parametri evocati - Cessazione della materia del contendere. **Testo** È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 3 della Costituzione e all'art. 14 dello statuto, dell'art. 38 della legge della Regione Siciliana n. 23 del 2021. Le modifiche apportate dall'art. 9, comma 1, della legge regionale Siciliana n. 2 del 2022 fanno venire meno le doglianze del rimettente, relative all'assenza di un limite temporale ancorato all'emergenza pandemica entro il quale rimuovere le opere di chiusura di spazi interni, quali pertinenze di unità immobiliari in cui sono legittimamente insediate attività di ristorazione. La novella ha infatti previsto, per un verso, che la deroga a quanto disposto dalla legge della Regione Siciliana n. 4 del 2003 valga fino al termine dell'emergenza pandemica e, per un altro, che entro novanta giorni dalla cessazione di detta emergenza si provveda alla rimozione delle opere e al ripristino dello stato dei luoghi. Quanto all'applicazione medio della disposizione impugnata, vista la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, la disposizione impugnata ha avuto sostanzialmente applicazione nel solo periodo dell'emergenza pandemica.
	Atti oggetto del giudizio Art. 38 della legge della Regione Siciliana 06/08/2021 n. 23. **Parametri costituzionali** Art. 3 della Costituzione; Art. 14 dello Statuto Speciale per la Regione Siciliana.

Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista

Visto
Firmato Avv. Bologna

Avv. Giovanni Bologna
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
Tel. 091 7074806 – email: avvocatogenerale@regione.sicilia.it